



Ministero dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 (nel seguito, Fondo);

Considerato che il predetto articolo 43 prevede:

- al comma 2, che il Fondo è finalizzato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
- al comma 3, che il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
- al comma 4, che le imprese destinatarie degli interventi del Fondo devono notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:
 - a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
 - b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
 - c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;

Considerato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 43 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo



Ministero dello Sviluppo Economico

sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la definizione dello stato di difficoltà economico-finanziaria funzionale all'accesso al Fondo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)*”;

Vista la comunicazione della Commissione recante gli “*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*” (2014/C 19/04);

Vista la comunicazione della Commissione recante gli “*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*” (2014/C 249/01);

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, concernente “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;



Ministero dello Sviluppo Economico

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 1, comma 852, che ha disposto l’istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un’apposita struttura finalizzata a contrastare il declino dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l’articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “*Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, che definisce i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi e individua Invitalia quale soggetto gestore;

Considerato che l’articolo 19 del citato decreto 29 ottobre 2020 demanda a un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese le indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo;



Ministero dello Sviluppo Economico

DECRETA:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale*”: le imprese che svolgono la propria attività in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività;

b) “*contributo proprio*”: le risorse proprie dell’*impresa proponente*, dei suoi azionisti o creditori, del gruppo cui fa parte o di nuovi investitori. Il contributo deve essere reale, ossia concreto, e non può ricomprendere i futuri profitti attesi, quali il flusso di cassa. Il contributo dello Stato o di un’impresa pubblica può essere preso in considerazione soltanto a condizione che sia privo di elementi di aiuto. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il contributo provenga da un’entità indipendente dall’autorità che concede gli aiuti (quale una banca statale o una holding pubblica) e che prende la decisione di investire sulla base dei propri interessi commerciali;

c) “*data avvio operazione investimento*”: la data stipula degli atti necessari all’attuazione dell’*operazione di investimento*;

d) “*decreto*”: il decreto ministeriale 29 ottobre 2020;

e) “*Fondo*”: il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa;

f) “*garanzie*”: le garanzie a supporto di una linea di credito a sostegno del *programma di ristrutturazione*, concessa in aggiunta all’acquisizione della partecipazione ovvero le garanzie a supporto della sottoscrizione dell’aumento di capitale promosso da soggetti diversi da Invitalia;

g) “*impresa proponente*”: l’impresa in difficoltà economico-finanziaria che presenta domanda di accesso al *Fondo*;

h) “*investimento in quasi-equity*”: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);



Ministero dello Sviluppo Economico

- i) “investitore privato indipendente”*: colui che non è socio dell’impresa in cui investe, compresi i business angels e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall’assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento; al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;
- j) “Invitalia”*: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
- k) “marchi storici di interesse nazionale”*: il registro speciale dei marchi storici istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi istituito ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- l) “Ministero”*: il Ministero dello sviluppo economico;
- m) “operazione di investimento”*: le modalità di intervento del *Fondo* in favore dell’*impresa proponente* ai sensi degli articoli 13,14 e 15 del *decreto*;
- n) “Orientamenti”*: gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- o) “procedura informatica”*: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso al *Fondo* gestito da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it;
- p) “programma di ristrutturazione”*: il piano che riporta le informazioni richieste dal *decreto*, integrato, per le sole *imprese proponenti* che richiedono l’intervento del *Fondo* ai sensi del Capo III del *decreto*, con i contenuti richiesti dagli *Orientamenti*;
- q) “Struttura per la crisi d’impresa”*: la struttura del *Ministero* prevista dall’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) “terze parti”*: i soggetti estranei all’*operazione di investimento* che intervengono nel processo di omologa del piano di ristrutturazione o nell’approvazione di accordi finanziari finalizzati alla prosecuzione dell’attività dell’*impresa proponente*.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al *Fondo* e rende disponibili gli schemi per la presentazione della domanda di accesso al *Fondo*.



Ministero dello Sviluppo Economico

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di accesso al *Fondo* può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021 e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la *procedura informatica* accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del *decreto*, la domanda di accesso può essere presentata soltanto dalle imprese in difficoltà che hanno avviato un confronto con la *Struttura per la crisi d'impresa*. A tal fine, la *Struttura per la crisi d'impresa* trasmette ad *Invitalia*, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *decreto*, l'elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell'attività svolta.

3. Limitatamente ai soli interventi di cui al Capo II del *decreto*, qualora l'*operazione di investimento* prospettata riguardi una società diversa dall'impresa che versa in situazione di difficoltà economico-finanziaria ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera a), del *decreto* ovvero di difficoltà come definita al paragrafo 2.2 degli *Orientamenti*, interessata all'acquisizione dell'impresa in difficoltà o alla prosecuzione dell'attività della stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera b), del decreto-legge 34 del 2020, la domanda di accesso al *Fondo* è presentata da tale impresa subentrante. Resta fermo, in tale circostanza, il possesso del requisito di cui al comma 2 in capo all'impresa in difficoltà.

4. La domanda, redatta in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'*impresa proponente* ovvero dell'impresa subentrante di cui al comma precedente, pena l'improcedibilità della stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. L'iter di presentazione della domanda di accesso al *Fondo*, a pena d'invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto al comma 1;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall'*impresa proponente* e apposizione della firma digitale;
- d) caricamento della domanda firmata digitalmente;
- e) caricamento degli allegati firmati digitalmente;
- f) invio dell'istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.



Ministero dello Sviluppo Economico

6. In esito alla procedura di cui al comma 5, il modulo di domanda, corredato degli allegati di cui al comma 5, lettera *e*), deve essere inviato al *Ministero* all'indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it con indicazione del codice identificativo di cui al comma 5, lettera *f*).

7. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

8. La domanda di accesso al *Fondo* deve contenere un *programma di ristrutturazione* finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività di impresa, recante le informazioni richieste dall'articolo 6, comma 1, del *decreto*. Ciascuna *impresa proponente* può presentare, per il medesimo *programma di ristrutturazione*, una sola domanda di accesso al *Fondo*.

9. La domanda è presentata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 123 del 1998. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'intervento. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 4

Istruttoria del programma di ristrutturazione

1. *Invitalia* esegue l'attività di valutazione di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto* entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di accesso al *Fondo* da parte dell'impresa proponente. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'*impresa proponente*, *Invitalia* può, una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta. In tal caso, il predetto termine di 90 giorni si intende sospeso. Il procedimento è riavviato soltanto in caso di completezza formale e sostanziale delle ulteriori informazioni e documentazioni richieste.

2. L'attività di valutazione è articolata nelle seguenti fasi:

- a) verifica della completezza della documentazione presentata;
- b) verifica della sussistenza dei requisiti formali di accesso. Ai fini dell'accesso al *Fondo*, l'*impresa proponente* deve attestare di:

1. essere in difficoltà economico-finanziaria ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del *decreto*. L'impresa è considerata in stato di difficoltà economico-finanziaria qualora:



Ministero dello Sviluppo Economico

- i. presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 degli *Orientamenti*;
 - ii. versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01 (Capo III del *Decreto*);
2. rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
- i. essere titolare di *marchi storici di interesse nazionale*;
 - ii. essere costituita in forma di società di capitali e con un numero di dipendenti superiore a 250, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale. Ai fini di tale dato rileva il numero dei dipendenti risultanti dall'attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al *Fondo*;
 - iii. detenere *beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale*, indipendentemente dal numero degli occupati.

Nel caso in cui, limitatamente agli interventi di cui al Capo II del *decreto*, la domanda di accesso al *Fondo* sia presentata dall'impresa subentrante di cui all'articolo 3, comma 3, i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono sussistere in capo all'impresa in difficoltà oggetto dell'operazione di acquisizione finalizzata alla prosecuzione dell'attività;

- c) valutazione dell'impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo ai fini del riconoscimento della priorità nell'avvio dell'istruttoria del *programma di ristrutturazione*, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto*. Gli esiti di tali valutazioni, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di accesso al *Fondo* da parte dell'impresa proponente, sono trasmessi da *Invitalia* al *Ministero* per la necessaria approvazione ai fini del riconoscimento della richiamata priorità. Il *Ministero* fornisce riscontro entro 45 giorni dal ricevimento degli esiti;
- d) valutazione del *programma di ristrutturazione* da parte di *Invitalia*, che si può avvalere, all'uopo, della consulenza di soggetti qualificati.

3. Nel caso di valutazione negativa del *programma di ristrutturazione*, *Invitalia* comunica all'*impresa proponente* e al *Ministero* i motivi che potrebbero determinare il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ricevere eventuali osservazioni. Laddove le osservazioni inviate dall'*impresa proponente* non siano ritenute idonee a sanare



Ministero dello Sviluppo Economico

anche uno solo dei profili di criticità rilevati, *Invitalia* invia una comunicazione di non accoglibilità della domanda.

4. Nel caso di valutazione positiva del *programma di ristrutturazione*, *Invitalia* struttura l'*operazione di investimento* nel rispetto di quanto previsto, a seconda del caso, dal Capo II e dal Capo III del *decreto*. In particolare:

a) per quanto concerne gli interventi di cui al Capo II, *Invitalia* definisce l'*operazione di investimento* in linea con le normali condizioni di mercato. *Invitalia* realizza investimenti in equity con modalità "pari passu" con almeno un *investitore privato indipendente*, che deve garantire un apporto di almeno il 30% della complessiva operazione nel capitale di rischio;

b) per quanto concerne gli interventi di cui al Capo III, *Invitalia* definisce l'*operazione di investimento* in linea con quanto previsto dagli *Orientamenti*. L'*impresa proponente* deve garantire un livello sufficiente di *contributo proprio* per la copertura dei costi previsti nel *programma di ristrutturazione* (almeno il 25% piccole imprese, 40% medie imprese, 50% grandi imprese). L'*impresa proponente* che beneficia dell'intervento nel capitale di rischio può richiedere anche l'erogazione di un contributo a fondo perduto per il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro, alle condizioni previste dall'articolo 15 del *decreto*. Ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto concedibile, *Invitalia* provvede a richiedere al *Ministero* se la sede o l'unità produttiva dell'*impresa proponente* è ubicata in aree del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo per le quali siano previste particolari agevolazioni;

c) in ogni caso l'*operazione di investimento*, come sopra definita, non può eccedere l'importo di 10 milioni di euro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del *decreto*.

5. L'*operazione di investimento* è sottoposta al Consiglio di Amministrazione di *Invitalia* che ne adotta la relativa delibera.

6. L'efficacia della delibera di approvazione può essere sottoposta a condizione sospensiva in tutti i casi in cui l'*operazione di investimento* è attuabile solo a seguito dell'adozione di provvedimenti da *terze parti*.

Articolo 5

Operazioni quasi equity

1. *Invitalia*, in aggiunta o in alternativa all'acquisizione della partecipazione nel capitale dell'*impresa proponente*, può realizzare *investimenti in quasi equity*, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare *garanzie*, nei limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore dell'*impresa proponente*.



Ministero dello Sviluppo Economico

Articolo 6

Comunicazione di approvazione

1. Successivamente alla delibera di approvazione dell'*operazione di investimento*, *Invitalia* ne dà comunicazione al *Ministero*, all'*impresa proponente* e agli eventuali *investitori privati indipendenti* coinvolti nell'*operazione* stessa.

2. Con la comunicazione di approvazione, *Invitalia* autorizza la stipula di tutti gli atti necessari all'*attuazione dell'operazione di investimento* e comunica altresì, limitatamente agli interventi di cui al Capo III, l'ammontare dei contributi quale sostegno all'*occupazione*, qualora richiesti dall'*impresa proponente* e approvati da *Invitalia*.

Articolo 7

Gestione della partecipazione ed exit

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 del *decreto*, *Invitalia* garantisce il monitoraggio dell'andamento dell'*impresa proponente* nella quale sono stati effettuati investimenti, anche mediante la partecipazione di rappresentanti designati dalla stessa *Invitalia* all'interno degli organi sociali. *Invitalia*, inoltre, effettua periodicamente un'analisi e valutazione dei dati economico-finanziari e delle informazioni gestionali, con un confronto tra le grandezze storiche e prospettiche.

2. *Invitalia* detiene la partecipazione per un arco temporale non superiore a 5 anni. Le modalità di uscita dall'*investimento* sono individuate all'interno dei patti parasociali, definiti con l'*impresa proponente* e gli eventuali *investitori privati indipendenti*. Nei medesimi patti parasociali sarà, altresì, previsto un controllo su eventuali variazioni al *programma di ristrutturazione* che dovessero verificarsi successivamente all'*operazione di investimento*.

Articolo 8

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi a fondo perduto per il sostegno all'*occupazione* è subordinata all'*attuazione dell'operazione di investimento* a valere sul Capo III del *decreto*.

2. *Invitalia* procede all'erogazione dei contributi a fondo perduto annualmente, a partire dalla *data di avvio dell'operazione di investimento*, a seguito della verifica dei dati occupazionali dell'*impresa proponente*.



Ministero dello Sviluppo Economico

3. *Invitalia* può effettuare, in qualsiasi momento, controlli presso *l'impresa proponente*, verificando il numero dei dipendenti come risultanti dall'attestazione della denuncia contributiva.

Articolo 9

Cumulo

1. Gli aiuti concessi alle *operazioni di investimento* a valere sul Capo III del *decreto* sono cumulabili con altri aiuti che *l'impresa proponente* ha ottenuto, durante il periodo di ristrutturazione, da altre fonti o nell'ambito di altri regimi, nel limite di 10 milioni di euro.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 10 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

2. In attuazione del *GDPR* e nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione della policy privacy pubblicata nell'apposita sezione www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito del sito Internet del *Ministero*.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet del *Ministero* www.mise.gov.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino